

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5851 del 14/10/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 - I.I. FANZINI ENRICA - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE CHIAVENNA IN COMUNE DI CAORSO (PC), LOCALITÀ BONDIOCCA, USO IRRIGUO - PROC.: PC10A0010 - SINADOC 19609/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5989 del 09/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 27 - I.I. FANZINI ENRICA - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE CHIAVENNA IN COMUNE DI CAORSO (PC), LOCALITÀ BONDIOCCA, USO IRRIGUO - PROC.: PC10A0010 - SINADOC 19609/2024

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 8813 del 27/06/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, all'Impresa Individuale Fanzini Enrica (C.F: FNZNRC66L58G535A e P.IVA 01130230335), la concessione PC10A0010 per la derivazione di acqua pubblica superficiale da Fiume Po, con scadenza fissata al 26/06/2024;
- la Sig.ra Fanzini Enrica, titolare dell'omonima Impresa Individuale, ha presentato a questo Servizio (assunta al protocollo ARPAE con il n. 87653 in data 13/05/2024), richiesta (successivamente integrata con nota del 27/06/2025, prot. n. 116926) per il rinnovo senza modifiche della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Torrente Chiavenna, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile alternativamente posizionata in uno dei due punti, ubicati in Comune di Caorso (PC), Località Bondiocca, antistanti i terreni di proprietà della richiedente, identificati come di seguito:
 - Punto 1 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 13, fronte mappale n. 27; coordinate UTM-RER : X: 569.316,90 - Y: 990.999,75;

- Punto 2 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 13, fronte mappale n. 27; coordinate UTM-RER : X: 569.269,32 - Y: 990.853,84;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 40 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 25.200 m³/anno;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R n. 1415/2016;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali ai sensi dell’art. 27 R.R. 41/2001;

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col “*Metodo ERA*” di cui alla c.d. “*Direttiva Derivazioni*” dell’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

DATO ATTO che:

- l'utilizzo di cui trattasi è ubicato nel sito Rete Natura 2000 IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- per la motivazione di cui sopra ai sensi della DGR n. 1174/2023 è necessario sottoporre l'attività a Screening d’Incidenza;
- la procedura di screening d'incidenza ha dato esito positivo nel rispetto delle condizioni d'obbligo e di progetto richiamate dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale nell’atto n. 425/2025 (assunto al prot. ARPAE n. 148161 del 19/08/2025) e riportate integralmente nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che, in data 11/09/2025, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irriguo” e che l’importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al 2025, visto il volume da concedere, corrisponde a 121,04 €;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0.28 m³/s nel periodo estivo e 0,33 m³/s nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2025;
- ha versato la somma pari a **250,00 €** a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 12/09/2014 e 198,35 € il 06/10/2025);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, dott.a Elena Gallini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC10A0010;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale Fanzini Enrica (C.F: FNZNRC66L58G535A e P.IVA: 01130230335), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da due punti di prelievo alternativi, codice pratica PC10A0010, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile alternativamente posizionata in uno dei due punti, ubicati in Comune di Caorso (PC), Località Bondiocca, antistanti i terreni di proprietà della richiedente, identificati come di seguito:
 - Punto 1 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 13, fronte mappale n. 27; coordinate UTM-RER : X: 569.316,90 - Y: 990.999,75;
 - Punto 2 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 13, fronte mappale n. 27; coordinate UTM-RER : X: 569.269,32 - Y: 990.853,84;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 40 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 25.200 m³/anno;
 - corpo idrico interessato: Torrente Chiavenna - cod. IT080112000000005ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2035**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/10/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2025 è stato pagato;
5. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, rilasciata all'Impresa Individuale Fanzini Enrica (C.F: FNZNRC66L58G535A e P.IVA: 01130230335) - codice pratica PC10A0010.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da motopompa aspirante della potenza di 120 kw, azionata da motore a scoppio con un tubo di pescaggio del diametro di 140 mm posizionato nell'alveo del Torrente Chiavenna. L'acqua derivata viene poi inviata all'impianto di l'irrigazione che avviene sia per aspersione sia per microirrigazione .
2. Il prelievo può avvenire alternativamente da uno dei due punti, ubicati in Comune di Caorso (PC), Località Bondiocca, antistanti i terreni di proprietà della richiedente, identificati come di seguito:
 - Punto 1 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 13, fronte mappale n. 27; coordinate UTM-RER : X: 569.316,90 - Y: 990.999,75;
 - Punto 2 - N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 13, fronte mappale n. 27; coordinate UTM-RER : X: 569.269,32 - Y: 990.853,84.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Caorso (PC), foglio n. 12, mappali n.ri 374 e 375, foglio n. 13, mappali n.ri 5, 7, 9, 27 e 30 - della superficie complessiva di circa 27.33.80 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 40 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 25.200 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Torrente Chiavenna - cod. IT080112000000005ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2025 ammonta a 121,04 €.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2035**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** - Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei

lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0.28 m³/s nel periodo estivo e 0,33 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 8 - Condizioni d'obbligo e di progetto in esito allo screening d'incidenza

1. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale (con atto n. 425/2025 assunto al prot. ARPAE n. 148161 del 19/08/2025) ha concluso con esito positivo la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che la realizzazione dell'intervento non determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, a condizione che siano integralmente rispettate:
A. le seguenti Condizioni d'Obbligo e Indicazioni Progettuali, come formulate nella Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14561/2023, che il Concessionario si impegna ad adottare:

“Allegato 1 - CONDIZIONI D'OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE

Ubicazione dell'area di cantiere e/o dell'area di realizzazione dell'intervento

- 1. si trova all'esterno di aree naturali o semi-naturali;*
- 2. si trova laddove non era presente vegetazione arborea o arbustiva;*
- 4. non è individuato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat d'interesse comunitario;*
- 5. non si trova in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di specie d'interesse comunitario.*

Allegato 2 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE:

Caratteristiche dell'intervento:

- 6. non comporterà la lavorazione di terreni saldi;*
- 7. non comporterà movimenti di terra;*
- 9. non comporterà modifiche allo stato dei luoghi;*
- 10. non comporterà la trasformazione dell'uso del suolo dell'area;*
- 12. manterrà le stesse condizioni e ubicazione dell'intervento oggetto della precedente”*

B. le seguenti misure generali di conservazione:

- è obbligatorio rispettare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nelle captazioni idriche, esistenti o nuove, nei corsi d'acqua naturali; sono fatti salvi i prelievi in deroga previa Valutazione di incidenza (Vinca) dall'Ente gestore del sito.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La titolare dell'Impresa Individuale Fanzini Enrica (C.F.: FNZNRC66L58G535A - P.IVA: 01130230335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 06/10/2025, firmato per accettazione dalla titolare della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.